

Societas delinquere potest: la colpevolezza di organizzazione come parametro di imputabilità del reato all'ente

Lo studio della responsabilità para-penale della persona giuridica rappresenta una delle tematiche più complesse del diritto penale contemporaneo, laddove il brocardo latino “*societas delinquere non potest*” manifesta la propria inadeguatezza nei confronti di un contesto politico-criminoso in continua evoluzione.

La ricostruzione di un rimprovero di colpevolezza riferibile all'ente, che attinga alle categorie dommatiche tradizionali del “soggettivo” penale ma se ne distingua prospettando una morfologia distinta e autonoma, è stata oggetto di importanti discussioni a livello legislativo, in accordo ad un quadro comparatistico e sovranazionale che si fa portavoce di istanze di criminalizzazione sempre più ingenti.

La questione prospettata si sviluppa in molteplici direzioni e subisce sollecitazioni diverse: se da un lato occorre definire prioritariamente la *natura iuris* di tale tipo di responsabilità in accordo all'*intentio (de)legislatoris*, dall'altra non sono eludibili le esigenze di tutela di beni giuridici esposti al pregiudizio della cd. criminalità d'impresa.

Sulla base dal dato normativo di riferimento, il d.lgs. 231 del 2001, l'individuazione dello spazio della cd. *corporate liability* non si riduce né si estingue nella necessità di ampliare lo spettro dei soggetti imputabili per il medesimo reato, stante la natura autonoma e talvolta concorrente della responsabilità della persona giuridica e della persona fisica, quanto piuttosto nell'individuazione di un rimprovero di colpevolezza tipico che trae la sua identità nella colpevolezza di organizzazione.

È in questa direzione che la normativa formula criteri di imputazione oggettivi e soggettivi del fatto di reato all'ente, deputati a canali di collegamento tra il fatto e l'autore, e al riconoscimento di una *suitas* del reato alla *societas* di riferimento.

Si definiscono così i parametri oggettivi e soggettivi individuati dal legislatore ex artt. 5-8 del d.lgs. 231/2001 ovvero: la posizione apicale dell'autore del reato , l'interesse o vantaggio da esso derivante dalla commissione dell'illecito, che traccia un legame finalistico nel conferimento di attualità (non più potenzialità) all'attitudine di impegnare la persona giuridica in quanto soggetto di diritto e di diritto penale.

In relazione ai requisiti soggettivi rileva la configurabilità della colpevolezza di organizzazione ,che si misura sulla definizione del *compliance program* , sulla sua adozione e mancata attuazione, e nella mappatura dell'area di rischio consentita, valutata secondo i canoni della idoneità e dell'efficacia tecnica, rintracciabili solo in base ad una parametrizzazione casistica.

Dal punto di vista teorico- generale , la prospettiva di elaborare un giudizio di colpevolezza dell'ente ad esso(e solo ad esso!)riferibile è stata suffragata da quegli stessi dati scientifici, che nell'ottica del "neorealismo d'impresa" spingono al riconoscimento di un'autonomia pluridirezionata (gestionale, negoziale, commerciale,rappresentativo-processuale).

La possibilità di rivolgere all'organizzazione un giudizio di responsabilità compiutamente personale determina la proposizione di uno schema oggettivo-soggettivo, in accordo al quale il difetto di adozione di un modello preventivo della zona -rischio richiama il disegno della colpa, e la realizzazione rappresentata e voluta del reato definita dalle pratiche di *politik management* riecheggia il dolo.

Ineffetti il testo del decreto stabilisce quali condizioni di esonero del rimprovero penale l'adozione e l'efficace attuazione del *compliance program*, postulando nella logica del legislatore un giudizio di responsabilità improntato alle caratteristiche strutturali e alla garanzia di un livello di legalità interno alla struttura dell'impresa: se ne deduce che la scelta normativa di isolare una volontà collettiva dell'ente , frutto dell'esigenza di soggettivizzazione del rimprovero penale, ma lontana dallo spigoloso adattamento dei parametri soggettivi spiccatamente "umani" è orientata all'opportunità di rispondere ad bisogno punitivo degno di esiti convincenti.

Ai fini dell' accertamento soggettivo della colpa dell'ente quale colpa di organizzazione, appare inoltre opportuno il riferimento alla prevedibilità del reato in modo che non subisca ,per effetto della spersonalizzazione tipica dell'ente, un livello di astrazione tale da tradurla in responsabilità prettamente oggettiva.

Il criterio che si ritiene debba essere adottato in conformità al pilastro costituzionale dell'art. 27 e assicurare la "personalità" della responsabilità penale o parapenale dell'ente, è la "*suitas*" del reato, intesa non genericamente nell'ottica dello

strumento contro-fattuale della teoria condizionalistica, né come vincolo di appartenenza del reato, ma calato e materializzato plasticamente nella realtà imprenditoriale di riferimento.

Interessante attingere ,in una prospettiva di comprensione del soggettivo societario ,alla configurazione del principio di colpevolezza come disegnato dalla matrice tedesca della *Kriminelle verbansittude*, che sposta il baricentro dell'imputabilità ad un momento prodromico alla commissione dell' illecito,ovvero a quello della 'pre-colpevolezza' d'impresa.

Tale modello dommatico si fonda sull'assunto per il quale la responsabilità della persona giuridica non può prescindere da un 'attività omissiva preliminare alla commissione dell'illecito, normativamente e fattivamente individuata e qualificata.

È lo stesso Tiedemann infatti che avverte l'esigenza di traslare ad un momento precedente alla realizzazione del reato il *vulnus* sofferto dall'ordinamento, ricorrendo ad una categoria di colpevolezza in senso ampio ,basata sì sul rimprovero per omessa vigilanza e controllo delle operazioni imprenditoriali, ma suffragata dall'obbligo di non favorire l'attitudine criminale d'impresa.

Nonostante le evidenti difficoltà,sembra comunque possibile ed auspicabile ipotizzare possibilità ricostruttive che includano il rimprovero colpevole dipendente da reato della persona giuridica nel regime sistemico del diritto penale puro, in modo da poter scientemente affermare ' *ut homo, ita societas ipsum delictum respondit.* '